



# COMUNE DI ARDARA

PROVINCIA DI SASSARI

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

N° gen. 728 N. SERV. 175 del 30-12-2021

OGGETTO: Fondo di Sostegno alle attività economiche commerciali ed artigianali - Piccole e micro imprese, D.P.C.M. 24 settembre 2020 - Approvazione graduatoria provvisoria dei beneficiari, annualità 2020.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- l'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che definisce il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

#### CONSIDERATO che:

- il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia del COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'emergenza sanitaria, presente ormai da diversi mesi, ha sensibilmente alterato i rapporti sociali ed economici e, in particolare, nella Regione Sardegna ha generato gravi difficoltà economiche alle attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi nonché ai lavoratori autonomi;
- le misure precauzionali, adottate dal Governo centrale e da Regione Sardegna, per il contenimento del contagio, tra cui la limitazione e/o la sospensione di alcune attività economiche, come sotto specificate, hanno determinato importanti ricadute negative sugli operatori del tessuto economico locale;

#### VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, convertito con modificazioni dalla Legge 5.03.2020, n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, concernente “*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, che individua le attività del commercio al dettaglio non sospese, nonché le prescrizioni in materia di attività dei servizi di ristorazione;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n.27;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, che individua le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese;
- il conseguente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2020, recante “*Nuovo Coronavirus. Modifiche al D.P.C.M. 22 marzo 2020*”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla Legge 22.05.2020, n. 35;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore dal 18 maggio e il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2021*”;
- il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2021, recante “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,*

*"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»*;

- il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali."*;
- il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante *"Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19."*, con il quale viene ulteriormente prorogato lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, fino al 31 marzo 2022;

**VISTI**, in particolare:

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. "Rilancio") e, nello specifico, l'art. 54, che prevede la possibilità per i Comuni (oltre che per le Regioni, per le Province autonome e per le Camere di commercio) di adottare misure di sostegno alle imprese, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea c 1863 final, nei limiti dei massimali per impresa dettati dalla disposizione medesima;
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final – *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19"* del 19 marzo 2020;
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 3482 final *"Aiuti di Stato S.A.57021-Italia-Regime COVID-2019"* del 21 maggio 2020, che costituisce autorizzazione al regime di aiuti disposto dal richiamato articolo 54 del D.L. 34/2020;

**VISTI** i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che:

- 65-ter: *"Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione."*
- 65-quater: *"Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."*
- 65-quinquies. *"Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";*

**RICHIAMATO** il D.P.C.M. 24/09/2020 – pubblicato nella G.U. il 04/12/2020 – recante *"Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per*

*ciascuno degli anni dal 2020 al 2022*”, con il quale vengono stanziati contributi a favore delle attività produttive nei piccoli comuni, ivi compreso il Comune di Ardara;

**VISTO** l’Allegato 2 al summenzionato D.P.C.M., che contiene le risultanze dei contributi assegnati al Comune di Ardara, ripartiti come di seguito indicato:

- € 21.791,00 per l’annualità 2020;
- € 14.527,00 per l’annualità 2021;
- € 14.527,00 per l’annualità 2022;
- Totale complessivo triennale € 50.845,00;

**RILEVATO** che:

- il D.P.C.M. su indicato individua, all’art.4, le azioni finanziabili mediante il fondo di cui sopra, chiarendo, tra l’altro, che “I comuni possono utilizzare il contributo di cui all’art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:
  - a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
  - b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
  - c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- le agevolazioni di cui sopra sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

**VISTO** l’art. 12 della Legge 241/90 per il quale *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 25/11/2021 avente oggetto *“Fondo di sostegno alle attività economiche commerciali ed artigianali – Piccole e micro imprese, D.P.C.M. 24 settembre 2020 – Determinazione criteri di assegnazione e direttive al Responsabile di Servizio”* con il quale si è preso atto dei fondi concessi a questo Ente, destinati a far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale e con il Responsabile dell’Area Amministrativa è stato incaricato di predisporre tutti gli atti gestionali conseguenti;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa – Affari Generali n. 155 del 29/11/2021 avente oggetto *“Fondo di Sostegno alle attività economiche commerciali ed artigianali - Piccole e micro imprese, D.P.C.M. 24 Settembre 2020 - Approvazione avviso pubblico e impegno di spesa”*;

**DATO ATTO** che l'avviso pubblico è stato pubblicato, unitamente all'allegata modulistica, all'Albo Pretorio on line in data 29/11/2021 per 15 giorni consecutivi, sulla home page del sito istituzionale e sulla sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente del Comune, nel rispetto dei termini e delle modalità di legge;

**VISTO** che il Bando prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle domande le ore 12:00 del giorno 10/12/2021;

**DATO ATTO** che, nei termini stabiliti per la presentazione delle richieste di contributo, sono pervenute complessivamente n. 05 (cinque) domande;

**ACCERTATO** che tutte le richieste sono formalmente corrette e complete;

**RITENUTO** opportuno istruire le istanze di concessione al fine di verificare, in capo a ciascun richiedente, l'ammontare delle spese di gestione sostenute per le relative attività nel corso dell'anno 2020;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 6 dell'Avviso Pubblico allegato alla determinazione n. 155 del 29-11-2021, che dispone che *“In subordine, qualora non pervenga alcuna domanda di partecipazione ai contributi stanziati con l'intervento c), le rispettive economie di spesa verranno ripartire, in parti uguali, tra tutti i partecipanti alle linee di intervento a) e b) consentendo, solo al verificarsi dell'evento ed in via del tutto eccezionale, il superamento delle rispettive soglie massime concedibili”*;

**DATO ATTO** che si provvede a predisporre, in attesa delle risultanze dell'attività istruttoria sostanziale, come previsto nel Bando suddetto, una graduatoria provvisoria dei beneficiari, a seguito dell'istruttoria formale delle istanze pervenute, finalizzata a valutare la corrispondenza e la completezza rispetto ai contenuti del bando delle domande stesse;

**DATO ATTO** di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi con i beneficiari del presente provvedimento, disciplinate dall'art. 6-bis della legge 241/1990 e dal comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 17, per la nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa – AA.GG., per le funzioni di attribuzione di cui al comma 1 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 01 aprile 2021 di approvazione del Bilancio Finanziario di Previsione 2021/2023;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 06 maggio 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi per il corrente anno 2021;

**RITENUTO** che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'Area per il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** i vigenti Statuto Comunale e Regolamento comunale di Contabilità;

VISTI la legge n. 241/1990 e il D.Lgs. n. 118/2011;

## **DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Di **PROCEDERE** alla formazione ed approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari, per l'erogazione di sovvenzioni straordinarie a fondo perduto a sostegno di operatori del tessuto economico locale, a fronte del disagio connesso alla contrazione dell'attività svolta, a seguito dell'emergenza da Covid – 19, annualità 2020, come risulta dall'allegato "A";

Di **SPECIFICARE** che, al fine di rendere anonima la graduatoria, così come imposto dalla normativa sulla tutela dei dati personali, per poter procedere alla identificazione delle attività economiche interessate, è stato associato, a ciascuna di esse, il relativo numero di protocollo attribuito dall' Ente in occasione dell'acquisizione dell'istanza;

Di **DARE ATTO** che l'approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto avverrà con successivo atto, ad avvenuta e completa acquisizione del prospetto di rendicontazione delle spese, della documentazione attestante le spese di gestione sostenute nel corso dell'anno 2020, della documentazione certificativa della regolarità contributiva (acquisizione d'ufficio) e a seguito delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli istanti;

Di **DISPORRE** che la graduatoria provvisoria dei beneficiari sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, sul Sito web Istituzionale del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente per quindici giorni consecutivi, entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali reclami;

Di **DARE ATTO**, altresì, che la pubblicazione del presente provvedimento avrà valore di notifica per tutti gli interessati a tutti gli effetti di legge;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott. Francesco Dui**

---

La presente determinazione viene affissa dal 30/12/2021 all'albo pretorio del Comune per la durata di giorni quindici consecutivi.  
Ardara, li 30/12/2021

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to Dott. Francesco Dui**